

Le Regole

fondamenti e interpretazione

Regola

La Regola, cioè il documento costituzionale di un ordine religioso determinato, è una nozione nata in Occidente, presso i giuristi e nella curia del XII secolo.¹ Con attuale accezione dei termini, *regola* (in uso prevalentemente sino al XIII sec.) e *costituzioni* (che appare già nel XII sec. con significato sempre più tecnico), designano la legge costituzionale delle diverse famiglie religiose, siano esse Ordini, congregazioni religiose o istituti secolari. Come legge costitutiva, esse si limitano a stabilire ciò che è fondamentale, rinviando ad altri codici l'ordinamento di elementi secondari, suggeriti dall'evoluzione delle realtà contingenti.

Regola e costituzioni, tuttavia, non hanno avuto sempre lo stesso significato e, nel corso della storia della vita religiosa, insieme a loro e al loro posto sono stati usati altri termini (*institutiones, instituta, institutum, statuta, ordo, liber ordinis, Regulae sanctorum Patrum, ordines, declarationes, traditiones*, ecc.), il cui esatto valore deve essere verificato di volta in volta, poiché le fonti medievali passano da un termine all'altro con facilità (la mia relazione al convegno sulla IV regola).

Esiste una serie di questioni tra loro connesse: quella del valore preciso della terminologia a un dato momento, quello della natura giuridica delle norme così indicate, quella del modo con cui esse si sono formate e quella della loro formulazione, cioè del genere letterario in cui sono state scritte e dei modelli cui si ispirano.

Dal XII sec. il diritto canonico ha conquistato la sua forma scolastica e diviene necessario attribuire la regola a un legislatore, ma tale non è il caso delle fonti antiche, per le quali una regola è anzitutto un modo di vita, e poi un testo che ne tramanda il ricordo. In altre parole, esse raccolgono tradizioni dei padri, caratterizzandole per il loro genere letterario, in quanto compilazioni di ciò che di meglio la tradizione ascetica aveva conservato.

Quando le regole di San Benedetto e di San Agostino diventano documenti fondamentali, intoccabili, della vita religiosa, esse vengono affiancate da numerosi testi che le interpretano e le integrano, magari più precisi e più vincolanti della regola stessa, contribuendo così a un'ulteriore evoluzione della parola. In altri termini, canonizzando le regole antiche, le si confina nell'antichità, e si riconosce necessario aggiungere altri testi legislativi che descrivono la vita comunitaria o la modificano con autorità.

A partire dal concilio Lateranense IV (1215) non è più possibile scrivere una nuova regola senza tener conto delle indicazioni della Curia romana.²

I canonisti distingueranno tre periodi principali:

- il periodo della regola (tipico degli Ordini monastici, canonicali e Mendicanti);
- il periodo dell' "institutum" (tipico di alcuni Chierici regolari);
- il periodo delle costituzioni (tipico delle congregazioni moderne).³

¹ GRIBOMONT J., *Regole monastiche*, in *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane*, DI BERARDINO A., (a cura di), vol. II, Marietti 1820, Genova-Milano 2008, 4489.

² Decreto XIII – De novi religionibus prohibitis: Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de cetero novam religionem inveniat: sed quicumque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religionem domum fundare de novo, reglam & institutionem accipiat de religionibus approbatis. Cf. MANSI J.D., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol XXII, Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, Graz – Austria 1961, 1002-1003.

L'esempio delle regole monastiche

Le prime regole monastiche si datano alla fine del IV secolo e le ultime alla fine del VII secolo. Tale *corpus*, che copre solo tre secoli, non prende in considerazione gli altri scritti del Medioevo che descrivono o regolano la vita monastica, pur essendo alcuni di questi ultimi designati col termine *regula*.

Questo complesso relativamente omogeneo, che è formato da molte generazioni e famiglie letterarie, raggruppa le seguenti regole: l'*Ordo monasterii* agostiniano (intorno al 395), il *Praeceptum* di Agostino (intorno al 397), la Regola di Basilio (397), la Regola di Pacomio (404), la Regola dei Quattro Padri (400-410), la Seconda Regola dei Padri (427), la Regola di Macario (intorno al 490), la Regola di Pacomio in compendio (fine del V sec.), la Regola Orientale (515-520), la Regola di Cesario per le vergini (512-534) e per i monaci (534-542), la Regola di Maestro (intorno al 525), la Regola di Eugippio (intorno al 530-535), la Terza Regola dei Padri (535), la recensione π dei Quattro Padri (535-540), la Regola di san Benedetto (530-555), Le Regole di Aureliano per i monaci e le vergini (546-551), la Regola di Tarnant (metà del VI sec.), la Regola di Ferreolo (553-573), la Regola di Paolo e di Stefano (metà del VI sec.), la *Regula monachorum* (591-610) e la *Regula coenobialis* (591-630) di Colombano, la Regola di Isidoro (615-619), la *Regula cuiusdam Patris* (VII sec.), la Regola di Walberto (620-629), la Regola di Fruttuoso (intorno al 640), la cosiddetta Regola di Cassiano (640-660), la Regola di Donato (640-658), la *Regula Communis* (665-680), la *Regula consensoria* (650-711) e la *Regula Columbani ad virgines*.

I riformatori carolingi avevano posto fine a questa proliferazione sopprimendo le regole miste e hanno cercato di far adottare in tutti i monasteri solo la Regola di san Benedetto.⁴

Obbligatorietà della regola e delle costituzioni

Le regole spesso accanto all'ideale religioso e gli obblighi che ne derivano, definiscono casi in cui un religioso, se non agisce in un determinato modo, viene considerato colpevole nei confronti della regola stessa.

Alcune regole, come quella di Pacomio e poi soprattutto le regole celtiche (*Regula coenobialis* di S. Colombano), hanno insistito più di altre sulle sanzioni che il superiore dovrà imporre in caso d'infrazione. I primi autori di regole monastiche distinguono molto poco le colpe esterne da quelle interne. S. Benedetto nel capitolo XLVI della sua regola esclude la pubblica accusa nei casi di colpe interne: "Se la causa del peccato è interiore, si notifichi soltanto all'abate o ai padri spirituali che sappiano curare, e non manifestare e pubblicare, le proprie e altrui ferite".

Nel secolo VIII, viene contemplata, per es. nella *Regola di S. Crodegango*, un'assemblea quotidiana capitolare in cui i religiosi si accusano davanti alla comunità delle proprie colpe contro la regola. Il capitolo delle colpe è in vigore durante tutto il medioevo e fino al secolo XX nella maggior parte delle congregazioni religiose.

Nei secoli XII e XIII, gli statuti dei religiosi accorderanno generalmente un posto importante alla presentazione delle diverse colpe e alle pene corrispondenti. Nel sec. XII si pone il problema se la Regola di S. Benedetto obblighi i monaci in coscienza oppure contenga solo i consigli evangelici. S. Bernardo, nel suo opuscolo *De praecepto et dispensatione*, ricorda che, per colui il quale fa la professione, i diversi punti della regola non costituiscono più soltanto dei consigli, ma precetti che

³ Cf. ROCCA G., *Regola*, in *Dizionario degli istituti di perfezione* (DIP), PELLICCIA G. e ROCCA G., (a cura di), vol. VII, Edizioni Paoline, Roma 1983, 1410-1411. Per approfondire la Regola dalle origini fino alle costituzioni moderne vedi: DE VOGÜÉ A., *Visione generale filologico-storica delle regole e costituzioni religiose*, in *Ibidem.*, 1411-1434; TURBESSI G., *Regole monastiche antiche*, Edizioni Studium-Roma, Roma 1990³, 11-50.

⁴ Cf. Bonnerue P., *Regole monastiche*, in *Dizionario enciclopedico del medioevo*, Vauchez A., Vincent C., (a cura di), vol. II, Città Nuova, Roma 1999, 1598-1599, (ed. italiana: Leonardi C., a cura di).

egli si è impegnato volontariamente a seguire mediante i voti. Tuttavia non considera dello stesso valore tutti gli elementi della regola.

Non è illusorio il pericolo dello scrupolo di fronte a un complesso di prescrizioni che regolano la vita del religioso sino ai più minuti dettagli. I Domenicani consideravano le costituzioni non vincolanti *ad culpam*, cioè una trasgressione non costituiva una colpa morale per il solo fatto di opporsi alle costituzioni. In questo spirito S. Domenico, nel capitolo di Bologna (1220), dichiara, per tranquillizzare i fratti inclini allo scrupolo, che le stesse regole non obbligano sempre *ad peccata*, cioè che la loro trasgressione non costituisce sempre un peccato. Il prologo delle costituzioni del 1236 contiene la dichiarazione con la quale si spiega che le costituzioni non obbligano fino “alla colpa, ma alla pena, a meno che vi sia il disprezzo o il precetto”. Quindi, le costituzioni, di per sé, non obbligheranno *ad culpam*; tuttavia, colui che le trasgredisce sarà tenuto a subire la pena fissata dalle stesse oppure determinata dal superiore. Vi sarà colpa morale se la trasgressione deriva dal disprezzo e se il precetto è fatto oralmente dal prelado oralmente oppure, secondo il pensiero dei medievali, se la regola o le costituzioni parlano in termini di precetto (cf. *Sum Th* II-II, q. 186, art. 9).

Presso i Fratti Minori, dove esisteva una disparità di opinioni sul problema di obbligazione dei vari precetti, Nicola III dichiarò che, i precetti del Vangelo raccolti da S. Francesco impegnano i frati su scala diversa: alcuni, secondo il fondatore, non hanno che valore di consigli, altri, invece, devono essere rigorosamente osservati quali comandamenti o interdizioni sia che il testo lo specifichi formalmente, in tal caso, essi vincolano i frati nella stessa misura dei consigli evangelici (bolla *Exiit qui seminat* del 1279).⁵

Partendo dai Domenicani adottano quasi tutti gli istituti religiosi la prassi secondo cui regola e costituzioni obbligano di per sé alla pena, ma non alla colpa, e la gravità viene desunta da altre fonti.⁶

Riconsiderando il problema della obbligatorietà della regola e delle costituzioni, si deve anzitutto tenere presente che esse sono leggi proprie di un organismo religioso, dotate di approvazione diocesana o pontificia, e che, in quanto leggi, giuridicamente obbligano, sì che la loro inosservanza può essere per esempio: causa di deposizione da una carica, o all'estremo, di dimissione dall'istituto. Ma questa pena sarebbe ingiusta se costituzioni e regola non obbligano in alcun modo.

Distinta da questa obbligatorietà giuridica è la questione se costituzioni e regola obblighino *ad culpam* o solo *ad poenam*. Riprendendo il problema così come si è manifestato storicamente, si nota come, di fronte al rischio di non dare alcun valore a regola e costituzioni considerate come *mere poenales* (Domenicani) e quindi indulgere in lassismo, la famiglia francescana sia andata in pratica verso l'estremo opposto, dando non solo forza obbligante alla propria regola, ma precisando anche quali e quanti precetti obblighassero sotto peccato grave.

In questione siano i precetti particolari delle regole o delle costituzioni, non quelli generali (*ex iure divino* o *ex iure Ecclesiae*), ripresi più o meno dettagliatamente nelle varie regole e costituzioni, e la cui forza obbligante resta in base alla loro propria fonte.

Per evitare rischi di lassismo i giuristi hanno chiesto che le costituzioni distinguessero tra obblighi che derivano da leggi divine o ecclesiastiche, tra prescrizioni che riguardano la materia stessa del voto, tra prescrizioni che riguardano il regime dell'istituto (che obbligano in coscienza *pro gravitate materiae*) e le prescrizioni puramente disciplinari e ascetiche che “*per se sub reatu culpae non obligant*”.⁷

⁵ Cf. GAUTHIER A., *Colpa*, in *DIP*, PELLICCIA G. e ROCCA G., (a cura di), vol. II, Edizioni Paoline, Roma 1975, 1237-1239.

⁶ Cf. ROCCA G., *Obbligatorietà della Regola francescana*, in *DIP*, PELLICCIA G. e ROCCA G., (a cura di), vol. VII, Edizioni Paoline, Roma 1983, 1487-1494.

⁷ Cf. IBIDEM., *Obbligatorietà della regola e delle costituzioni*, in *Ibidem.*, 1447-1448.

Le *Normae* del 1901, prevedono: “Nelle costituzioni, si dica chiaramente che esse non obbligano, di per sé, sotto penna di peccato (art. 320: *eas per se non obligare sub reatu culpa*)”.⁸

Questo viene inserito anche nel testo delle Costituzioni del primo Ordine dei Minimi, n. 290 dice:

Le Costituzioni hanno forza vincolante. Per sé non obbligano sotto pena di peccato, tranne le norme che riguardano la materia dei voti o riportano leggi di Dio e della Chiesa.

L'interpretazione autentica delle Costituzioni, come pure ogni modifica, spetta alla Santa Sede che le ha approvate, quella dichiarativa al P. Generale e suo Consiglio.

Modifiche alle Costituzioni si possono chiedere solo su proposta del Capitolo generale con maggioranza di due terzi di voti.

Ogni Capitolo generale potrà aggiornare il Direttorio, modificando norme e inserendone altre, purché non siano in contrasto con il testo delle Costituzioni.

*Il P. Generale con il consenso del suo Consiglio, può dispensare per un tempo determinato singoli religiosi o singole Case da punti disciplinari delle Costituzioni. Il P. Provinciale e il Correttore di comunità hanno la stessa facoltà nell'ambito della loro giurisdizione.*⁹

Le stesse norme troviamo anche nelle Costituzioni TOM, nella parte della conclusione, nn. 82-88. N. 88:

Le norme delle presenti Costituzioni, come quelle dettagliate del Direttorio, non obbligano sotto pena di peccato, eccetto quelle che riguardano leggi di diritto divino.

*Tuttavia i terziari che si sforzeranno di farlo con perseveranza corrispondendo fedelmente alla grazia della loro specifica vocazione, meriteranno ampia ricompensa nel cielo.*¹⁰

L'interpretazione della Regola

Adesso abbandoniamo il campo giuridico e passiamo alla visione spirituale della regola e alla sua interpretazione.

Alla base dell'esperienza comune si può dire che, le persone che vogliono vivere insieme si fissano certe regole della vita comune. Più le regole sono dettagliate, più si presuppone la forza dell'unione. L'esempio concreto di tale opinione sono i monaci di Pacomio. Ma non facile raggiungere la sua osservanza da parte di tutti. Se si vuole mantenere l'unità è necessario contare con una certa forzatura o violenza, che entra nella pratica concreta dell'ideale proposto. Ci possiamo porre la domanda se tale violenza non farà sorgere una reazione, cioè la scissione.¹¹

Il medesimo problema si presentò a Basilio, padre del monachesimo cenobitico, di vita comune. Come risolvere la difficoltà che si trova nel vivere con gli uomini, parlare con loro, obbedire ai loro ordini e nello stesso tempo, praticare la preghiera continua, essere sempre unito con Dio? S. Francesco: o pregava o aveva atteggiamento di colui che prega.¹² Basilio spesso ripete

⁸ Cf. GAUTHIER A., *Colpa*, 1239.

⁹ *Costituzioni dell'Ordine dei Minimi*, n. 290, in *Regola, Costituzioni – Direttorio dell'Ordine dei Minimi*, Curia Generalizia dell'Ordine, Roma 1986, 228.

¹⁰ *Regola, Costituzioni – Direttorio del Terz'Ordine dei Minimi*, Delegazione generale del Terz'Ordine, Roma 1991, 46.

¹¹ Cf. ŠPIDLÍK T., *Spiritualita křesťanského Východu. Mnišství*, Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2004, 262.

¹² Cf. PATRIZIA-ACCURSI L., (a cura di), *Relatio D. Jacobi Simonetae facta S.D.N. leoni X super vita et miraculis Sancti Francisci de Paula Ordinis Minimorum institutoris ad effectum Canonizationis eiusdem Sancti extracta ex processibus*, Roma 1907, 9.

questa esortazione: “Bisogna convivere con chi è dello stesso sentire” (letteralmente: “con quelli che hanno la stessa anima”, *homopsychoi*). Così vivendo si costruisce l’immagine della prima comunità cristiana di Gerusalemme, nella quale la moltitudine dei fratelli “aveva un cuor solo e un’anima sola” (At 4, 32). Come giungere a questa perfetta unità tra uomini che hanno mentalità e origini diverse? Ci sono due mezzi efficaci che aiutano: una regola di vita comune per tutti e un superiore che è come il padre unico di questa famiglia spirituale.

Nella regola di Pacomio era tutto previsto nei minimi particolari e l’obbedienza richiesta era assoluta.¹³ La tradizione vuole che la regola fu data a Pacomio da un angelo. Questo deve aiutare ai monaci di accettarla e di considerarla come ispirata dallo Spirito Santo:

*Or dunque, mentre sedeva nella sua grotta, un angelo gli apparve e gli disse: “In ciò che riguarda te stesso, sei pienamente riuscito; è quindi inutile che tu resi inerte nella tua grotta: suvvia esci, raduna tutti i giovani anacoreti e abita con loro e seguendo il modello che sto per darti imponi loro le leggi”. E gli consegnò una tavola di bronzo su cui erano incise queste parole.*¹⁴

Basilio non era molto entusiasta di questo tipo di vita comune esteriormente perfetta. L’unione spirituale delle anime non si ottiene a forza di ordinamenti umani. Il mondo è ordinato perché è stato creato dalla Parola di Dio. Di conseguenza, solo la Parola di Dio può riuscire ad unire gli uomini in modo spirituale. La regola di Basilio era all’origine composta solo da testi scritturistici, ai quali egli aggiunse le spiegazioni.

Quale è poi il potere riservato al superiore? Non c’è dubbio che egli organizza il lavoro dei monaci e tutta l’attività del monastero. Ma è obbligato a farlo fedelmente, secondo la regola. Nei casi la interpreta, ma non gli è permesso cambiare neanche una riga di quello che è scritto.

La fine della IV Regola del I Ordine, *IV Reg. X, 53*:

*Infine, né i suddetti Superiori né qualsiasi altro frate abbia l’ardire sotto qualsiasi pretesto di impetrare o far impetrare con parole o con scritti alcunché contrario a questa Regola e vita; né di comporre o far comporre, innovare o far innovare altre norme.*¹⁵

Ci si può domandare se non fosse reale il pericolo di ricadere ad un’unione puramente esteriore, disciplinare, senza preoccuparsi dell’unione interiore delle anime. Il superiore è un sorvegliante e, se un monaco cerca consiglio sulle questioni del suo cuore, deve rivolgersi ad un altro, ad un padre spirituale, che però non ha nessun potere nel monastero e perciò i colloqui con lui sono del tutto privati.

Questa separazione dei due poteri, *pro foro externo e pro foro interno*, perdura fino ad oggi negli istituti religiosi. Si vede la necessità di questa divisione, ma d’altra parte si sente la difficoltà fondamentale che essa può creare nell’unità della vita comune.

La soluzione trova Teodoro Studita (IX sec.). Riorganizzatore della vita monastica, aveva sotto gli occhi l’ideale della vita comune proposto da san Basilio: vivere secondo le Scritture divine; ma occorre precisare che l’espressione Sacre Scritture aveva allora un senso più vasto, includendo anche gli scritti dei Padri. Teodoro comprese che, restando a stadio puramente disciplinare, si sarebbe spento nel cuore il fuoco dello Spirito Santo. Come conciliare dunque due tendenze apparentemente contraddittorie, l’osservanza della regola e il soffio carismatico?

La soluzione proposta da Teodoro: il superiore non doveva essere un mero sorvegliante della regola, ma il padre spirituale dei suoi monaci, i quali con fiducia filiale gli confidavano tutti i

¹³ Cf. IBIDEM., *L’uomo di Dio. Alle radici della vita religiosa*, Lipa, Roma 2003, 61-63.

¹⁴ PALLADIO, *La storia Lausica*, MOHRMANN CH., BARTELINK G.J.M., (a cura di), Fondazione Lorenzo Valla Arnoldo Mondadori Editore, 1998⁵, 150-153. Una cosa simile possiamo trovare in *Anonimo XIII*, 7.

¹⁵ *IV Regola*, in *Regola...*, 45.

loro pensieri e con i quali egli doveva avere un dialogo quotidiano. Solo in questo modo si raggiunge l'autentica unione delle anime e, dunque, la pace. I celebri padri spirituali riuscirono a introdurre la pace (*shalom*) nella "tranquillità dell'ordine": lo spirito di paternità spirituale e di collegialità non contraddice affatto il diritto della regola, ma lo riempie del suo spirito.¹⁶

Conclusione

La divido in due parti o lati, il lato scientifico e il lato spirituale.

Il lato scientifico

Preparando questa relazione mi sono reso conto, quanto poco è studiata la nostra Regola (le nostre Regole). Mancano gli studi riguardanti la parte giuridica, scritturistica, abbiamo visto l'importanza della S. Scrittura per la formulazione delle Regole, patristica e letteraria delle Regole. Se tali studi poi esistono, non sono accessibili a tutti, ma sono in forma delle dispense o degli studi privati. Diamo poca importanza agli commenti delle Regole dei nostri Padri o non li conosciamo per niente, basta menzionare: De Peyrinis, Giry, Rians, ed altri, che scrivono della nostra spiritualità rimandando spesso alle Regole.

Il lato spirituale

Dobbiamo vedere le nostre Regole come i testi redatti "in vista della salvezza delle anime", le Regole costituiscono una vera via della santificazione ; esse sono "scale innalzate verso il regno dei cieli". Le Regole mirano unicamente a favorire il progresso dei monaci (delle persone che le seguono) nella carità, e far di loro degli uomini spirituali, degli uomini di Dio.

L'ideale che viene proposto nelle diverse Regole si può riassumere nella breve formula: *vivere secondo la volontà di Dio*. Ma per questo non è sufficiente ubbidire alle leggi esterne e alle Regole scritte, bisogna anche essere docili alla voce della coscienza e alle ispirazioni dello Spirito. Nel campo delle ispirazioni interiori è tuttavia indispensabile il ricorso al discernimento del padre spirituale. Cerchiamo, dunque, unire anche noi questi due elementi: la Regola e l'azione dello Spirito Santo dentro di noi, così lo Spirito Santo, che è Vivificatore, darà la vita alla Regola che per noi potrà diventare Regola e Vita (*Incipit Regula et Vita*).¹⁷

Finisco questo intervento con la preghiera di un monaco pacomiano, adattata per noi, e nella quale si vede questa unità della Regola e dell'azione dello Spirito Santo.¹⁸

*Signore Dio del nostro padre Francesco,
concedici di ravvedersi affinché possiamo adempiere
le parole uscite dalla nostra bocca davanti a te
e le regole che il tuo servo ha stabilito per noi;
rivela ai nostri cuori la tua volontà
e ciò che ti è gradito affinché noi lo compiamo.
Amen.*

¹⁶ Cf. ŠPIDLÍK, *L'uomo...*, 63-67.

¹⁷ Cf. DESEILLE P., BIANCHI E., *Pacomio e la vita comunitaria*, Edizioni Qiqajon, Magnano 1998, 93-102.

¹⁸ Cf. *Ibidem.*, 96.